



TRIBUNALE DI MASSA
Sezione Fallimentare
r.g. n. 2/2021

N. 2/2021 LP
N. 34/021 CRON.
N. 32/021 REG. NRG.
CSA 1850

Il Giudice delegato nella procedura in epigrafe indicata, Dott. Alessandro Pellegrini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 14 quinquies legge n. 3/2012

- Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss. Legge 3/2012 depositata da MARSILI MARIO rappresentato e difeso per delega in atti dall' Avv. Paola Brondi e con l'ausilio dell'OCC Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli;
 - Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 3/2012;
 - Ritenuto che l'istante versa in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. 3/2012;
 - Rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, L. 3/2012, avendo il proponente prodotto documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
 - Rilevato che alla domanda dell'istante è stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi recante i contenuti di cui all'art. 9, comma 3bis, lett. a), b), c), d), e), l. 3/2012;
 - Rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14ter L. 3/2012;
 - Rilevato che non emergono elementi tali da far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
 - Rilevato che il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett b) concernente i redditi e i guadagni da non comprendere nella liquidazione può essere fissato in euro 1.962,50.
 - Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà rispettare i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, pur trattandosi, nel caso di specie, della liquidazione di crediti futuri, quali la retribuzione del soggetto sovraindebitato, nonché della distribuzione della somma residua derivante dalla vendita di un bene immobile;
- Letto e applicato l'art. 14 quinquies L. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di Marsili Mario;

NOMINA

Liquidatore l'Avv. BENEDETTA BERTOLINI professionista in possesso dei requisiti di cui

all'art. 28, R.D. 267/1942;

DISPONE che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

ORDINA

La pubblicazione del presente decreto, a spese del ricorrente, sul sito del Tribunale di Massa (www.tribunalemassa.it);

FISSA

Nella misura di euro 1.962,50 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6° lett. b) L. n. 3/2012;


INFORMA

che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge.

Massa, 26/08/2021

Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegrini



Depositato in Cancelleria il

26/08/2021

IL CANCELLIERE

Dott. Raffaele PEPE

